



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2012-0000588 del 12/11/2012

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della Legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" ed in particolare il comma 5 dell'art. 4 "*Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni*", che così dispone: "*Le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento*";

VISTO il decreto di pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni n. DEC-VIA-50 del 14 febbraio 2003, relativo al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza pari a circa 400MWe, localizzata nel Comune di Teverola (CE), proposto dalla società SET S.p.A.;

CONSIDERATO che la pronuncia di compatibilità ambientale espressa con decreto DEC-VIA-50 del 14 febbraio 2003 è stata condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni tra le quali la n. 1) che, all'ultimo capoverso, prevede quanto di seguito riportato:

"Nella zona di influenza della centrale e prima dell'entrata in esercizio della stessa, il proponente dovrà elaborare una mappa della qualità generale dell'aria - comprensiva anche degli effetti sulla vegetazione derivanti dall'ozono - utilizzando indicatori biologici secondo le metodologie dell'ANPA (ora APAT) o equivalenti. Tale mappa dovrà venire aggiornata successivamente ogni due



anni. Tutti i risultati del monitoraggio biologico dovranno essere trasmessi all'ARPAC ed all'APAT";

VISTA la nota del 13 luglio 2009, acquisita al protocollo DSA-2009-0018848 del 16 luglio 2009, con cui l'ISPRA (già APAT), in occasione della verifica di ottemperanza della prescrizione medesima, evidenzia l'impossibilità da parte del proponente di effettuare la mappatura oggetto della prescrizione attraverso l'Indice di Biodiversità Lichenica (IBL) e rimanda, se possibile, all'utilizzo di indicatori di natura prettamente chimica;

VISTA la nota del 21 luglio 2009, acquisita al protocollo DSA-2009-0020179 del 27 luglio 2009, con cui la Società SET S.p.A., nel rappresentare i risultati del monitoraggio e le problematiche connesse alla modalità dei rilevamenti effettuati, chiede che venga riconosciuta l'interruzione di ogni obbligo futuro in tale direzione anche in considerazione del fatto che la prescrizione non riporta la durata temporale del monitoraggio;

VISTO il parere della Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n.553 del 13 ottobre 2010, di non accoglimento della richiesta della Società SET S.p.A. di esenzione, con cui si evidenzia che la prescrizione prevede l'utilizzo di indicatori biologici o equivalenti e si chiarisce che la durata del monitoraggio è da intendersi estesa a tutto il periodo di vita utile dell'impianto;

VISTA la nota della società SET S.p.A. del 18 ottobre 2010, acquisita al protocollo DVA-2010-0025604 del 25 ottobre 2010, in cui, fra l'altro, chiede che venga data al proponente la possibilità di proporre una nuova modalità di monitoraggio della qualità dell'aria, comprensiva anche del monitoraggio dell'ozono, su base chimica;

VISTO il parere della Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n.664 del 25 marzo 2011, in cui, pur confermando il parere emesso precedentemente, si assente a che la società presenti una proposta in merito ad una nuova modalità di monitoraggio della qualità dell'aria, comprensiva anche del monitoraggio dell'ozono, su base chimica;

CONSIDERATO che, a seguito di tale parere, la società ha presentato con nota del 25 luglio 2011, acquisita al protocollo DVA-2011-0019545 del 2 agosto 2011, una proposta per l'adozione di nuove modalità per il monitoraggio della qualità dell'aria;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

CONSIDERATO che, in merito, con nota del 19 gennaio 2012, acquisita al protocollo DVA-2012-0001600 del 23 gennaio 2012, l'ISPRA ha trasmesso le proprie valutazioni conclusive ritenendo il progetto proposto in alternativa idoneo a rilevare concentrazioni di ozono nell'area in esame;

ACQUISITO il parere n. 929 del 11 maggio 2012 espresso al riguardo dalla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, in cui viene accolta la proposta alternativa di monitoraggio della qualità dell'aria e si riformula l'ultimo capoverso della prescrizione di cui al punto 1 del DEC-VIA-50 del 14 febbraio 2003;

RITENUTO sulla base del citato parere della Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di dovere conseguentemente provvedere alla modifica del citato decreto DEC-VIA-50 del 14 febbraio 2003;

DECRETA

Il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale DEC-VIA-50 del 14 febbraio 2003 è modificato relativamente solo all'ultimo capoverso della prescrizione di cui al punto 1) che viene sostituito come di seguito indicato:

“Nella zona di influenza della centrale e prima dell'entrata in esercizio della stessa, il proponente dovrà elaborare una mappa della qualità generale dell'aria - comprensiva anche degli effetti sulla vegetazione derivanti dall'ozono - utilizzando indicatori chimici definiti in accordo con ISPRA. Tale mappa dovrà venire aggiornata successivamente ogni due anni. Tutti i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi all'ARPA Campania ed a ISPRA”.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società SET S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta, al



Comune di Teverola, all'ISPRA, all'ARPA Campania, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Campania comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile sul portale per le Valutazioni ambientali VAS - VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica o dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

